

## Nota integrativa al Bilancio dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa 2021–2023

La presente nota integrativa è allegata al bilancio di previsione 2021–2023 dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, di seguito denominata Agenzia, ed è redatta in confomità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e, in particolare secondo le disposizioni del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, paragrafo 9.11 – Allegato 4/1 al decreto medesimo -.

In via preliminare si rileva che, con decreto del Direttore generale di data 30 luglio 2020, n. 43 è stato adottato il primo Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020 – 2022, e per l'anno 2020 dell'Agenzia e i correlati Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1330 del 28 agosto 2020, Il suddetto Bilancio è stato predisposto al fine di dare attuazione alle azioni strategiche individuate nel Piano strategico con l'allocazione nelle previsioni di entrata del bilancio delle risorse derivanti dalla quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge di bilancio regionale per un importo riferito al triennio considerato nel bilancio rispettivamente pari ad euro 500.000,00, euro 300.000,00 ed euro 300.000,00. Nel Bilancio di previsione sono state altresì previste come poste in entrata le risorse assegnate all'ente quale quota di finanziamento annuale per l'anno 2019 pari ad euro 286.940,41 utilizzate a valere sul bilancio regionale, come autorizzato dall'articolo 7, comma 3 della L.R. 16/2019 recante "Misure finanziarie intersettoriali", nelle more della nomina degli organi, della definizione dell'assetto organizzativo, dell'adozione ed approvazione del proprio bilancio di previsione, del piano strategico ed il piano operativo annuale dell'Agenzia. Accanto a quanto illustrato, nella previsione di entrata del bilancio per l'anno 2020 sono state infine allocate in bilancio risorse pari ad euro 3.060.262,01 ovvero la quota di risorse assegnate dal decreto ministeriale 74/2019, che fanno riferimento all'articolo 1, comma 258, della legge 145/2018, e trasferite dalla Regione a seguito dell'assegnazione deliberata dalla Giunta regionale n. 222 del 20 dicembre 2019, destinate al potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l'impiego, e ne disporrà sulla base di indicazioni fornite con apposite deliberazioni dalla Giunta regionale, proposte dall'Assessore competente in materia di lavoro, assegnandole alle strutture attuatrici, anche regionali, individuate dalla Giunta stessa.

Si rileva inoltre che l'Agenzia è un ente funzionale della Regione e non esercita funzioni delegate della Regione.

In applicazione del disposto della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 si evidenzia che il bilancio viene redatto in termini autorizzatori secondo le previsioni del D.lgs 118/2011 ed è altresì finalizzato a fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione e all'andamento dell'ente a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica sociale ed economico-finanziaria (articoli 9 e 10, del D.lgs 118/2011



Allegato 4/1, punto 9.1).

Il bilancio è strutturato secondo gli schemi previsti dal decreto precitato secondo missioni e programmi per quanto concerne la spesa e per titoli e tipologie per quanto concerne l'entrata.

Nel prosieguo i riferimenti normativi si intendono operati con riguardo al D.lgs 118/2011 salvo sia diversamente specificato, mentre il riferimento al Piano si intende va inteso con riguardo alla relazione di accompagnamento contenente il Piano operativo delle attività per gli anni 2021 - 2023.

## Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Il bilancio 2021–2023 dell'Agenzia pareggia in termini di entrate e spese riguardo alla competenza, ivi comprese le partite di giro:

- > per il 2021 ad euro 828.050.00
- per il 2022 ad euro 607.050,00
- per il 2023 ad euro 607.050,00

### Entrate

Con riguardo alle previsioni di entrata del bilancio 2021 – 2023, si rileva che l'Agenzia prevede di disporre, quale fonte di finanziamento ai sensi dell'articolo 30 *decies*, comma 1 della legge regionale 11/2009, della quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge di bilancio regionale per un importo riferito al triennio considerato nel bilancio pari ad euro 700.000,00 per l'anno 2021 ed euro 500.000,00 per gli anni 2022 e 2023. Le suddette poste di entrata sono contabilizzate a valere sul capitolo 2001/E dello stato di previsione dell'entrata.

In esito all'approvazione da parte della Giunta regionale del Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020 – 2022, e per l'anno 2020 dell'Agenzia con la precitata D.G.R. n. 1330/2020, e nel rispetto dei principi contabili in tema di trasferimenti tra amministrazioni pubbliche che applicano la disciplina armonizzata di cui al D.lgs 118/2011, si è provveduto ad adottare gli opportuni atti contabili di entrata:

- accertamento e riscossione, quali trasferimenti correnti, delle risorse assegnate all'ente quale quota di finanziamento annuale per l'anno 2019 pari ad euro 286.940,41 utilizzate a valere sul bilancio regionale, come autorizzato dall'articolo 7, comma 3 della L.R. 16/2019 recante "Misure finanziarie intersettoriali", nelle more della nomina degli organi, della definizione dell'assetto organizzativo, dell'adozione ed approvazione del proprio bilancio di previsione, del piano strategico ed il piano operativo annuale dell'Agenzia (contabilizzate a valere sul capitolo 2002/E e 2005/E dello stato di previsione dell'entrata);
- accertamento e riscossione, quali trasferimenti correnti, delle risorse assegnate all'ente quale quota di finanziamento annuale per l'anno 2020 pari ad euro 535.000,00 (contabilizzate a valere sul capitolo 2001/E dello stato di previsione dell'entrata);
- accertamento, quali contributi agli investimenti, della quota di risorse assegnate dal decreto ministeriale 74/2019, che fanno riferimento all'articolo 1, comma 258, della legge 145/2018, e trasferite dalla Regione a seguito dell'assegnazione deliberata dalla Giunta regionale n. 222 del 20 dicembre 2019, destinate al potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l'impiego, e ne disporrà sulla base di indicazioni fornite con apposite deliberazioni dalla Giunta regionale, proposte dall'Assessore competente in materia di lavoro, assegnandole alle strutture attuatrici, anche regionali, individuate dalla Giunta stessa pari ad euro 3.060.262,01 (contabilizzate a valere sul capitolo 2001/E dello stato di previsione dell'entrata 2007/E).



In riferimento alle predette risorse destinate al potenziamento, anche infrastrutturale dei Centri per l'impiego si è disposto l'accertamento dell'importo pari ad euro 3.060.262,01, tuttavia non si è provveduto ad adottare il correlato atto di impegno in mancanza dei presupposti di legge.

Al riguardo si rileva che, con la successiva Deliberazione n. 1797 del 27.11.2020 la Giunta regionale ha disposto di apportare delle rettifiche al "Piano per il potenziamento dei Servizi per l'impiego del Friuli Venezia Giulia", adottato con propria deliberazione 9 ottobre 2020, n. 1509, nonché ha previsto che le risorse assegnate all'Agenzia secondo le indicazioni di cui al punto 2 del deliberato della propria deliberazione 2222/2020 siano riacquisite nella disponibilità della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, la quale ne disporrà sulla base di indicazioni contenute nei decreti ministeriali 74/2019 e 59/2020 e del "Piano per il potenziamento dei Servizi per l'impiego del Friuli Venezia Giulia" adottato con deliberazione 1509/2020. In esito alla predetta deliberazione, con decreto n. 24057/LAVFORU del 27.11.2020 – prenumero 24387, il Direttore del Servizio interventi per i lavoratori e le imprese della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia ha disposto il disimpegno dell'importo di euro 3.060.262,01 e pertanto l'Agenzia ha contestualmente provveduto al disaccertamento del medesimo importo.

Con particolare riguardo alle risorse assegnate all'Agenzia quale quota di finanziamento annuale per l'anno 2020, si segnala che con l'articolo 7, comma 21 della Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020 - 2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e la deliberazione della Giunta regionale n. 1260 di data 7 agosto 2020, (recante la variazione n. 24) è stato effettuato un impinguamento di competenza e di cassa di euro 35.000,00 sul capitolo di spesa 8135 attribuito alla Direzione centrale lavoro per l'esercizio finanziario 2020 destinato al finanziamento annuo a favore dell'Agenzia per il funzionamento e l'attività istituzionale.

Le poste di entrata stanziate a bilancio di previsione sono classificate come segue:

	TITOLO	2021	2022	2023
2	TRASFERIMENTI CORRENTI			
	Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	700.000,00	500.000,00	500.000,00
	Tipologia 103 - Entrate extratributarie	50,00	50,00	50,00
	TOTALE	700.050,00	500.050,00	500.050,00

Le partite di giro, sono classificate nella tipologia 100 "Entrate per partite di giro" e pareggiano con i corrispondenti stanziamenti della spesa.

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

	2021	2022	2023
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	128.000,00	107.000,00	107.000,00

Il totale complessivo delle entrate, comprese le partite di giro, ammonta ad euro 828.050,00 per l'anno 2021, e ad euro 607.050,00 per gli anni 2022 e 2023.



#### Spese

In relazione alle risorse assegnate all'ente quale quota di finanziamento annuale per l'anno 2019 per un'importo pari ad euro 286.940,41 utilizzate a valere sul bilancio regionale ed accertate nel 2020, si rileva che si è proceduto alla contestuale adozione degli atti contabili di impegno a valere sul bilancio dell'Agenzia approvato con D.G.R. n. 1330/2020 a favore dei beneficiari originari.

Con le risorse aggiuntive previste dall'articolo 7, comma 21 della L.R. 15/2020, pari ad euro 35.000,00, è stata prevista la realizzazione dell'attività afferente l'analisi ed il monitoraggio dello stato del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali ed è stato pertanto istituito un nuovo capitolo di spesa (cap/S 1045) con la variazione n. 1 del Bilancio di previsione adottata con decreto del direttore generale n 72 del 21.10.2020.

Nel richiamare l'articolo 12 comma 6 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), si evidenzia che, rispetto al Bilancio di previsione 2020 - 2022, approvato con D.G.R. n. 1330/2020, il Bilancio di previsione 2021 - 2023 prevede alcuni nuovi capitoli istituiti con le variazioni adottate in corso d'anno 2020. In merito si segnala che le modifiche apportate all'originario quadro previsionale del Bilancio si sono rese necessarie al fine di adeguarne i contenuti alle sopravvenute esigenze manifestatesi nel corso dell'esercizio.

Le previsioni di bilancio dei programmi di spesa sono state formulate in applicazione e in accordo con le linee e i criteri individuati dal Direttore generale dell'Agenzia nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione ed in coerenza con il programma da attuare contenuto nel Piano adottato in conformità agli indirizzi strategici individuati nel DEFR - Documento di Economia e Finanza Regionale e nel Piano strategico dell'Agenzia nonchè nel Piano operativo annuale, adottati rispettivamente con deliberazioni della Giunta Regionale n. 549 del 9 aprile 2020 e. n. 792 del 29 maggio 2020.

Con riguardo alle previsioni di spesa, la missione dell'Agenzia è stata individuata dall'Amministrazione regionale con la legge regionale istitutiva (capo VIII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) come introdotto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, "Legge di stabilità 2019"), in "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", ascrivibile alla missione 15 del glossario delle missioni e dei programmi, allegato al D.lgs. n. 118/2011. Per quanto riguarda il programma, l'attività istituzionale dell'Agenzia è stata collocata all'interno del codice 01 denominato "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro".

In base al piano dei conti finanziario, esclusi i fondi di riserva sui quali non è ammesso procedere all'impegno, le poste di spesa stanziate a bilancio sono classificate come segue:

- missione 01 Servizi istituzionali, e generali, di gestione
- missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- missione 99 Servizi per conto terzi.

L'articolazione delle spese per missioni e programmi rappresenta la finalità della spesa e la loro destinazione così come previsto dall'articolo 12.

Si riportano di seguito nel dettaglio le poste di spesa stanziate a bilancio di previsione classificate per missioni.



MISSIONI	DENOMINAZIONE	2021	2022	2023
01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	179.050,00	167.050,00	167.050,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	507.000,00	323.000,00	323.000,00
20	Fondi e accantonamenti	14.000,00	10.000,00	10.000,00
99	Servizi per conto terzi	128.000,00	107.000,00	107.000,00
	TOTALE	828.050,00	607.050,00	607.050,00

Nell'ambito delle missioni evidenziate, le previsioni di spesa sono classificate per programmi come di seguito specificato.

MISSIONI	PROGRAMMA	2021	2022	2023
01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	01 - Organi istituzionali	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<b>03</b> - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>04</b> - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	12.050,00	12.050,00	12.050,00
	<b>08</b> - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	157.500,00	145.500,00	145.500,00
15 - Politiche per il Lavoro e la formazione	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	507.000,00	323.000,00	323.000,00
professionale	02 – Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	14.000,00	10.000,00	10.000,00
99 - Servizi per conto terzi	<b>01</b> - Servizi per conto terzi e Partite di giro	128.000,00	107.000,00	107.000,00
	TOTALE	828.050,00	607.050,00	607.050,00

Per quanto attiene la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività, si evidenzia che nel triennio 2021 - 2023, è stata data priorità al finanziamento delle spese afferenti alla missione 15 – programma 1 - che rappresenta l'attività istitutiva dell'Agenzia per un importo corrispondente per euro 507.000,00 per l'anno 2021 ed euro 323.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Le spese sono classificate per titoli come segue:

- titolo 1 spese correnti ammontano ad euro 689.667,80 per l'anno 2021 ed euro 500.050,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- titolo 2 spese in conto capitale euro 10.382,20 (prevista per il solo anno 2021).

Per quanto attiene le spese di investimento, comprendono le risorse da trasferire



all'Amminstrazione regionale a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'attività relativa alla personalizzazione e lo sviluppo del sito web isituzionale dell'Agenzia svolte dalla Società INSIEL (cap/S 1053). L'importo residuo del trasferimento per l'attività in parola pari ad euro 183,00 relativo alla gestione è ascrivibile a spesa corrente ed è stanziato sul capitolo di spesa 1048.

Le risorse di parte corrente iscritte a bilancio per la realizzazione delle azioni strategiche previste nel Piano afferenti alla Missione 15 sono declinate come di seguito riportato:

- concessione di contributi alle associazioni di categoria o ai centri di assistenza tecnica riconosciuti dalla Regione per l'attivazione di un team di professionisti, cosiddetti "Angeli per la ripresa", operanti sul territorio regionale, a supporto delle imprese (per l'anno 2021 pari ad euro 66.434,80);
- trasferimento alla Regione a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'attività relativa all'attivazione di servizi digitali da parte della Società INSIEL (per l'anno 2021 pari ad euro 18.000,00);
- ✓ affidamento di un incarico di supporto per la ricerca degli investitori nell'ambito dei settori prioritari attrazione investimenti e servizio di aftercare (per l'anno 2021 pari ad euro 150.000,00 ed euro 128.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023);
- √ affidamento di un servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività afferenti all'azione strategica Attrazione investimenti (per l'anno 2021 pari ad euro 62.000,00 ed euro 44.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023);
- ✓ spese volte a promuovere l'immagine della Regione, delle realtà produttive regionali e delle opportunità di investimento (per l'anno 2021 pari ad euro 28.000,00, e per gli anni 2022 e 2023 pari ad euro 15.000,00);
- ✓ strategia di comunicazione (per gli anni 2021, 2022 e 2023 per un importo rispettivamente pari ad euro 40.000,00, euro 33.850,00 ed euro 33.850,00);
- ✓ spese afferenti l'assistenza webinar (per l'anno 2021 pari ad euro 4.850,00);
- spese per l'avvio dell'analisi per la creazione e l'implementazione di una piattaforma di Open innovation (per l'anno 2021 per un importo pari ad euro 44.000,00 e per un importo pari ad euro 29.000.00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023):
- ✓ sviluppo di una specifica app Ecosistema digitale (per l'anno 2021 ad euro 14.000,00, mentre per gli anni 2022 e 2023 ad euro 13.000,00);
- √ analisi dei fabbisogni occupazionali (per l'anno 2021 euro 43.000,00, ed euro 36.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023);
- ✓ servizio di assistenza tecnica per il processo di scoperta imprenditoriale (per l'anno 2021 euro 14.000,00, mentre per gli anni 2022 e 2023 ad euro 12.000,00).

In riferimento alle risorse di parte corrente iscritte a bilancio nella Missione 1 – Servizi istituzionali e generali, di gestione, si rileva che le spese generali di funzionamento dell'Agenzia sono contenute a livelli essenziali.

Per quanto attiene il programma 01 della suddetta Missione 1, esso riguarda le spese inerenti gli organi istituzionali, nello specifico il compenso dovuto al Revisore unico dei conti, nominato con D.PReg n. 088, del 26 giugno 2020 con una durata dell'incarico di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. Con la deliberazione n. 921 del 19 giugno 2020 la Giunta regionale ha determinato per il suddetto Revisore un compenso annuo pari a euro 3.600,00, oltre agli oneri di previsti per legge e il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate

Con riferimento invece ai programmi 03, 04 e 08 della medesima missione 1 si evidenzia, altresì, che le spese afferiscono agli oneri per il Servizio di Tesoreria, all'acquisto di giornali riviste e pubblicazioni, all'acquisto di beni di consumo, alle spese relative ai servizi di traduzione e interpretariato, nonchè al pagamento di imposte a carico dell'Agenzia.



Si rileva che, con riferimento all'esercizio 2021, sul bilancio di previsione sono allocate le risorse poste a copertura degli eventuali oneri discendenti dalla proroga tecnica di 6 mesi della Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, cui l'Agenzia (per quanta parte non ricompresa nel canone gratuito praticato dall'Istituto tesoriere), ha aderito in data 17.07.2020 per il periodo residuo sino alla conclusione dell'anno 2020, nonché le risorse per l'eventuale prosecuzione del rapporto per ulteriori sei mesi, sino al 31 dicembre 2021, in ragione di un distinto atto convenzionale da stipularsi nei termini e alle condizioni che verranno successivamente fissate tra le parti nel rispetto delle procedure prescritte dalla legge considerata la necessità di garantire la copertura del servizio di tesoreria senza soluzione di continuità per tutto l'esercizio finanziario 2021, evitando interruzioni dei servizi pubblici essenziali.

Al contempo, nel bilancio di previsione sono state allocate per gli anni 2022 e 2023 come poste di spesa, le risorse destinate a far fronte agli oneri discendenti dalla stipula della nuova Convenzione per l'affidamento della gestione dei servizi di Tesoreria, stante la scadenza dell'atto convenzionale in essere tra l'attuale istituto Tesoriere e la Regione al 31.12.2020, in relazione alla quale l'esito della pubblicazione del Bando di gara per l'affidamento del nuovo Servizio di Tesoreria, venuto a scadenza il 15 settembre 2020 senza che fossero pervenute offerte, comporta la necessità di procedere nel corso del nuovo anno all'indizione di un nuovo Bando di gara.

Nello specifico, vengono stanziati a tal scopo risorse pari a 1.000,00 euro per ciascun esercizio finanziario 2022 e 2023.

Si specifica che nel programma 10 della Missione 1 sono ricomprese le spese per l'adempimento degli obblighi di legge e di sicurezza, per la consulenza legale e per gli adempimenti fiscali e per la formazione e addestramento del personale dell'Agenzia.

Per sopperire alla carenza di personale, sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia poste che si riferiscono esclusivamente al personale assunto con contratti di lavoro flessibile per un importo riferito al triennio considerato nel bilancio pari ad euro 136.000,00.

Il ricorso alle predette risorse risulta indispensabile e fondamentale per sopperire alla carenza di personale, in quanto il personale assegnato all'Agenzia risulta già impegnato con difficoltà a svolgere le attività ordinarie.

Il tetto di spesa per tale tipologia di contratti è fissato normativamente dall'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010 nel 50% della spesa a tale titolo sostenuta nel 2009. Come noto, l'Agenzia non esisteva nell'anno di riferimento e non sussiste alcun parametro di riferimento, pertanto ai fini della determinazione del limite di spesa si individua quale parametro di riferimento la spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'Agenzia. Tale scelta avviene sulla scorta delle considerazioni formulate nella pronuncia della Corte dei Conti, sezione delle autonomie locali, parere dell'adunanza del 20 dicembre 2016, n. 1/2017, cui si è ritenuto di attenersi in via prudenziale.

Rimane fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 36, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa, anche contrattuale, ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento.

Nelle previsioni di spesa si è tenuto conto, altresì, della sopravvenuta previsione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), che ha aggiunto il comma 2 all'articolo 31 del decreto legge 81/2015 che così prevede: "2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di



stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro".

Rimane fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 36, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa, anche contrattuale, ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento.

Ai sensi del punto 9.11.3 dell'Allegato 4/1 recante il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, si segnala che sono state classificate come "ricorrenti", oltre alle entrate, anche le spese previste a regime, mentre tutte le altre entrate e spese sono state classificate come "non ricorrenti". Le spese ricorrenti sono quelle afferenti al compenso all'organo di controllo, agli oneri di tesoreria, ai giornali, alle riviste e alle pubblicazioni, ai beni di consumo, alle imposte a carico dell'ente, alle spese relative alla sorveglianza sanitaria e alla sicurezza, nonchè alle spese per la formazione del personale.

# Fondo crediti di dubbia esigibilità

Nel bilancio non è iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto non si configurano poste in entrata riconducibili a tipologie per le quali i principi contabili impongono in via cautelativa la costituzione di un fondo a copertura di crediti di dubbia o difficile esazione. Le poste in entrata infatti sono riconducibili a trasferimenti da parte della Regione.

### Fondi e accantonamenti

I fondi di riserva previsti in bilancio sono coerenti con il disposto dell'articolo 48, e sono quindi iscritti nella parte corrente:

- Fondo di riserva per spese obbligatorie, dal quale possono essere disposti prelievi per eventuali necessità di cui all'allegato elenco di capitoli autorizzati;
- Fondo di riserva per spese impreviste, il cui prelievo può essere disposto solo al verificarsi di spese non prevedibili per la loro nè natura nè per il loro ammontare. L'elenco di queste possibili spese è allegato alla presente nota.
- Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare in misura non superiore ad un dodicesimo.

In merito si precisa che, sulla scorta delle medesime considerazioni di prudenza e ragionevolezza svolte in sede di predisposizione del precedente Bilancio di previsione, si è ritenuto di accantonare al fondo di riserva per spese obbligatorie e al fondo di riserva per spese impreviste un importo complessivo pari al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio, corrispondente per euro 14.000,00 per l'anno 2021 ed euro 10,000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, salvo riservarsi di operare una diversa valutazione in corso di operatività dell'Agenzia. Gli importi suddetti sono ripartiti come segue:

- fondo spese obbligatorie euro 11.200,00 per l'anno 2021 ed euro 8.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- fondo spese impreviste euro per l'anno 2021 ed euro 2.800,00 ed euro 2.000,00 con riferimento rispettivamente all'anno 2022 e 2023.

Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è determinato in euro 14.000,00 è ed iscritto nel solo bilancio di cassa ed è dimensionato secondo quanto previsto dall'articolo 48. Nel bilancio non sono iscritti altri fondi di riserva o fondi speciali ai sensi dell'articolo 49.



#### Il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente

Con riferimento alle risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il Bilancio di previsione 2021 - 2023, sulla base delle scritture contabili viene stimato un avanzo per l'anno 2020 pari ad euro 43.752,92.

L'ammontare del fondo cassa in data 1° gennaio 2020 risulta pari a zero, poiché nell'esercizio 2020 l'ente di nuova costituzione ha proceduto alla predisposizione del primo bilancio di previsione, mentre il fondo cassa in data 1° gennaio 2021 viene stimato per un importo pari ad euro 557.831,07.

Al riguardo si rileva che si è pervenuti all'approvazione del Bilancio dell'Ente solo con la Deliberazione n. 1330 del 28 agosto 2020 e che pertanto solo successivamente a tale data l'Agenzia ha potuto divenire effettivamente operativa, circostanza questa che motiva l'entità del su rapprentato risultato di amministrazione.

### Interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso a debito

Si precisa che per sostenere le spese iscritte in bilancio l'Agenzia non ha posto in essere operazioni di indebitamento.

### Fondo pluriennale vincolato

Al riguardo si evidenzia che non sussistono le condizioni in presenza delle quali si rende necessario il ricorso all'istituto del fondo pluriennale vincolato di cui al Dlgs 118/2011 e conseguentemente non si procede alla predisposizione delle relative poste di bilancio. Pertanto tale fondo viene valorizzato a zero.

#### Gestioni fuori bilancio

L'Agenzia non ha gestioni fuori bilancio (articolo 39, comma 15).

#### Elenco delle garanzie prestate

Il bilancio di previsione 2021 - 2023 non prevede poste al riguardo in quanto l'Agenzia non ha costituito garanzie a favore di terzi.

## Elenco Enti e Organismi strumentali

L'Agenzia non ha enti ed organismi strumentali.

## Elenco partecipazioni

L'Agenzia non ha acquisito partecipazioni in società.

Come previsto dall'articolo 11 e dal paragrafo 9 dell'Allegato 4/1, al bilancio di previsione sono allegati, unitamente alla presente nota integrativa:

- a) due prospetti per le entrate (bilancio entrate e riepilogo generale delle entrate per titoli),
- b) tre prospetti per le spese (bilancio spese, riepilogo generale delle spese per titoli e riepilogo generale delle spese per missione),
- c) quadro generale riassuntivo,
- d) gli equilibri di bilancio,
- e) prospetto verifica dei vincoli finanza pubblica,



- f) tabella dimostrativa del risultato di Amministrazione presunto,
- g) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie,
- h) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1 lett b);

Non sono allegati i prospetti relativi a dati non contemplati nel bilancio.

Il Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio finanziario gestionale di cui all'articolo 39, comma 10, sono redatti in base allo schema di bilancio.

Trieste, 27 novembre 2020

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa bilancio e ragioneria Raffaella De Cata